

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, TIBERI, SPIGAROLI, VENTURI Giovanni**
e **FALCUCCI Franca**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1969

Estensione dei benefici della legge 21 aprile 1965, n. 449,
ai titolari dei diplomi rilasciati dalle ex scuole tecniche
e professionali femminili di Stato e legalmente riconosciute

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, con l'articolo 3 della legge in oggetto il legislatore volle prendere in considerazione il particolare caso di quei titoli di studio che, pur rilasciati da scuole secondarie di secondo grado, non possono essere considerati tali per la ridotta durata dei corsi (di due, quattro anni) e per la natura particolare di essi.

Non potendo tali titoli essere dichiarati validi genericamente alla stregua di tutti gli altri titoli di scuola secondaria di secondo grado, ma dovendo pur ammettere che la preparazione professionale da essi documentata si attaglia, in alcuni casi, soddisfacentemente alle esigenze di formazione professionale di alcuni posti delle carriere di concetto esistenti nelle Pubbliche amministrazioni, nell'articolo 3 della citata legge si dispone che «... specifici diplomi di qualifica professionale saranno riconosciuti validi, in rapporto alla durata e al contenuto dei singoli corsi di qualifica, nonchè alla natura delle funzioni proprie di ciascuna car-

riera, ai fini della partecipazione a determinati concorsi per l'accesso a carriere di concetto...» (nelle Pubbliche Amministrazioni).

Il contenuto di tale articolo rivela chiaramente lo spirito del legislatore preoccupato di dare la possibilità a tutti i titolari di diplomi di qualifica di essere ammessi a quei concorsi per posti delle carriere di concetto per i quali sia accertabile la corrispondenza tra le esigenze di preparazione professionale e la preparazione professionale impartita: con atteggiamento moderno e pratico, il legislatore ha voluto porre l'accento sul valore della « preparazione funzionale ».

Tuttavia, mentre nell'articolo 3 della citata legge tale spirito emerge nella sua ampiezza, in pratica, con il titolo datole: « Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali... », l'aver voluto limitare ai soli diplomi rilasciati dagli Istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti l'applicazione della legge ha comportato l'esclusione dal beneficio di tutti

coloro che sono in possesso dei titoli di studio rilasciati dalle ex scuole tecniche e scuole professionali femminili. Tale sperequazione dovrebbe essere considerata inammissibile perchè per la durata, la natura, la finalità, il livello e la funzionalità, i corsi impartiti in tali scuole possono essere considerati molto simili a quelli impartiti negli Istituti professionali.

In particolare il caso delle « Scuole professionali » femminili alle quali si accedeva dopo il conseguimento della licenza di scuola secondaria di avviamento professionale, è da ritenere il più dimostrativo perchè per esso anche la durata triennale, si aggiunge agli altri elementi di giudizio che la dovreb-

bero far considerare alla stregua dei diplomi di qualifica corrispondenti, conseguibili presso gli Istituti professionali alla fine di corsi assolutamente uguali.

Ciò ha comportato la inaccettabile differenza di trattamento tra persone che, dopo aver terminato gli studi di scuola secondaria di primo grado, hanno scelto gli uni o gli altri corsi, diversi unicamente per l'intitolazione della scuola.

Sono numerosissimi i casi segnalati per l'inammissibile sperequazione.

Per tali motivi di equanimità e di eguaglianza di trattamento di tutti i cittadini di fronte alla legge, si impone una modifica alla citata legge n. 449.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I benefici della legge 21 aprile 1965, n. 449, sono estesi anche ai titolari dei diplomi rilasciati dalle ex scuole tecniche e professionali femminili di Stato e legalmente riconosciute, con le stesse modalità e le stesse procedure in essa stabilite.